

OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.1770/2019 pubbl. il 21.2.2019 in materia di "Somministrazione "

CONCLUSIONI:

Per [REDACTED]

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa e contraria domanda, deduzione ed eccezione, accogliere il presente atto di appello, per le motivazioni tutte espresse in fatto ed in diritto, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1770/2019 emessa il 21.09.2019 dal Tribunale Ordinario di Milano, Undicesima sezione civile, in persona del Giudice, in funzione monocratica, Dott.ssa Antonella Attardo, nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 7740/2017, depositata in data 21.02.2019, mai notificata:

1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: revocare e/o sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;

2) IN VIA PRELIMINARE, NEL RITO: in accoglimento delle richieste dell'appellante di cui ai motivi nn. 1 e 2 del presente atto di appello, nel rispetto di quanto stabilito **dall'art. 1, comma 11, della L. n. 249 del 1997 e dal regolamento di procedura allegato A alla Delibera 173/2007 dell'Autorità per le Granzie nelle Comunicazioni**, in riforma della sentenza impugnata n. 1770/2019 emessa il 21.09.2019 dal Tribunale Ordinario di Milano, annullare la declaratoria di improcedibilità/improponibilità del giudizio dichiarata dal Tribunale di Milano e, in accoglimento della richiesta del [REDACTED] sospendere il giudizio medesimo, assegnando un termine alle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

3) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, previo esperimento del tentativo di conciliazione e nell'ipotesi in cui questo si concluda negativamente nonché previo accertamento del grave e ingiustificato inadempimento posto in essere dalla [REDACTED] S.p.A. e, dunque, della conseguente responsabilità della stessa nella causazione di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal [REDACTED] condannare la società convenuta al risarcimento della complessiva somma di € 100.000,00 (sia a titolo di danno patrimoniale che a titolo di danno non patrimoniale) o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi sulla somma rivalutata.

4) SEMPRE NEL MERITO, e previo esperimento del tentativo di conciliazione, nell'ipotesi in cui questo si concluda negativamente, accertare e dichiarare il diritto di parte attrice a ottenere la ripetizione di quanto dalla medesima indebitamente pagato e relativo alle fatture emesse sia da Fastweb sia da [REDACTED] e, per l'effetto, condannare la società convenuta a rifondere al [REDACTED] la somma complessiva di € 3.780,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno degli effettuati pagamenti fino all'effettivo soddisfo rimborso degli stessi.

5) IN VIA ISTRUTTORIA si chiede, altresì, di essere ammessi alla prova contraria di quella eventualmente ammessa a parte convenuta, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova e con espressa riserva di indicare eventuali testi e meglio articolare eventuali mezzi istruttori, nonché produrre ulteriore documentazione nei termini previsti dalla legge, anche a seguito del comportamento processuale di controparte, nonché richiedere l'ammissione di CTU, anche contabile, e prova per testi.

6) IN OGNI CASO, in accoglimento del motivo n. 3 del presente atto e, dunque in riforma del capo della sentenza impugnato relativo alla condanna alle spese di lite, condannare parte appellata alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

per [REDACTED] S.P.A.



Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria eccezione ed istanza, per le ragioni tutte di cui sopra:

in via preliminare nel rito:

- dichiarare l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 100 c.p.c. della domanda proposta "3) in via principale di merito" e "4) sempre nel merito" e confermare la sentenza n. 6692/2016 del Tribunale di Milano;

in via principale: respingere tutte le domande introdotte da [REDACTED] con l'atto di appello e confermare la sentenza n. 1770/2019 pubblicata il 21.2.2019 (R.G. 7740/2017) del Tribunale di Milano; con vittoria di spese del giudizio di secondo grado;

in via istruttoria: respingere, per i motivi esposti in narrativa, tutte le istanze istruttorie formulate da parte avversa in quanto del tutto generiche ed inammissibili in sede di gravame. In ogni caso, accertato che la controparte non ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie di cui alla memoria n.2 del 12.11.2017 con ciò intendendosi rinunciate, dichiarare le stesse, nel caso in cui venissero nuovamente avanzate dall'appellante, non riproponibili in appello.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze e rimborso forfetario delle spese generali ai sensi del D.M. 10.3.2014 n. 55, IVA e CPA.



N. R.G. 3406/2019

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (di seguito per brevità "[REDACTED]"), lamentando l'inadempimento della convenuta [REDACTED] S.P.A. (di seguito per brevità "[REDACTED]"), nell'esecuzione del contratto stipulato in data 31.7.2012 relativo all'erogazione del servizio telefonico, stante i disservizi iniziali e perduranti, più volte contestati ed anche riconosciuti da controparte, dopo aver esperito inutile tentativo di conciliazione davanti al Co.Re.Com, chiedeva al Tribunale di Milano la condanna di [REDACTED] alla restituzione degli importi pagati (in totale Euro 1.980,00, cioè Euro 110,00 x 18 mesi) nel corso del rapporto come da fatture prodotte (doc.14), la restituzione da parte di [REDACTED] degli importi che il COLLEGIO aveva continuato a corrispondere al precedente gestore FASTWEB per portabilità scorrettamente avvenuta dei numeri da parte di [REDACTED] (in totale Euro 1.800,00 relativo alle 3 fatture emesse per Euro 600,00 ciascuna), nonché il risarcimento dei danni dovuti ai gravi disagi sopportati per inefficienza delle comunicazioni, per il necessario massiccio utilizzo di cellulari o apparecchi mobili per qualsiasi chiamata, per irreperibilità del COLLEGIO ai numeri di telefono indicati nella carta intestata, per utilizzo quotidiano di persone appositamente deputate a contattare giornalmente i vari ospiti e le personalità politiche e religiose con le quali vi era costantemente contatto nell'esercizio della ordinaria attività, con conseguente grave danno al decoro e all'immagine, al nome, alla reputazione e al marchio del COLLEGIO, oltre al danno economico per perdita di *chances* nell'affitto di stanze e appartamenti e per interruzione o comunque complicazione dei rapporti diplomatici nell'organizzazione degli importanti incontri ricorrenti nella struttura, danno complessivamente indicato nella somma di Euro 100.000,00 o in quella



maggiore o minore ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione.

Nel giudizio come sopra promosso, la ██████ costituitasi, eccepiva l'improcedibilità delle domande risarcitorie avversarie in quanto il tentativo di conciliazione era intervenuto mentre il lamentato disservizio era ancora in corso e l'eventuale danno ancora "in itinere", in quanto i danni pretesi erano esorbitanti e comunque in sede giudiziale indicati nel doppio rispetto a quelli quantificati in sede di conciliazione. Nel merito, contestava gli addebitati disservizi posto che controparte poteva comunque usufruire di cinque linee in uscita e che infatti l'esistenza di traffico telefonico era attestato dalle fatture che si riservava di produrre; rilevava come sottoscrivendo (anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.) la clausola n.17 delle condizioni generali di contratto, l'utente aveva accettato l'esclusione del ristoro di eventuali danni da lucro cessante ed indiretti, tra cui in particolare anche quello all'immagine e alla perdita di *chances* commerciali; osservava come, in subordine, avrebbe potuto al massimo essere liquidato all'attore un importo pari ad un decimo (Euro 139,20) del canone annuo (di Euro 1.392,10), essendo al più l'inutilizzabilità riferibile ad un solo numero rispetto alle sei linee oggetto del contratto.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n.1770/2019 pubbl. il 21.2.2019, ha affermato l'improcedibilità della domanda attrice, osservando che in sede di tentativo di conciliazione dinnanzi al Co.Re.Com. il COLLEGIO aveva chiesto un risarcimento del danno pari ad euro 50.000,00, mentre in sede giudiziale aveva chiesto l'accertamento dell'inadempimento della convenuta con restituzione della somme a questa versate e un risarcimento del danno per Euro 100.000,00, così formulando domande non coincidenti, senza possibilità di accogliere la domanda dell'attore di reiterazione del tentativo di conciliazione avanti il Co.Re.Com. in quanto proposta



tardivamente solo in sede di precisazione delle conclusioni; ha quindi condannato il COLLEGIO alle spese di causa.

Contro la sentenza il COLLEGIO ha proposto appello con atto di citazione notificato il 26.9.2019; [REDACTED] costituendosi, ha censurato l'impugnazione per inammissibilità ed infondatezza.

Sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale d'udienza del 3.12.201 e riportate in epigrafe, la causa è stata assunta in decisione una volta scaduti i termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.

È preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348-bis c.p.c. sollevata dalla [REDACTED]

L'eccezione può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art.348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva (Cass.n.26097/2014) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro). L'ordinanza può essere pronunciata solo *in limine litis* quando l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute *ab origine* pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico "altamente" probabilistico e in assenza di una "ragionevole probabilità" di accoglimento secondo una valutazione "sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello. Cosa nella specie non immediatamente percepibile e percepito dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio, giustificative di un esame di merito.

Primariamente il COLLEGIO appellante si è diffuso nel sostenere la violazione, omessa e/o falsa applicazione da parte del primo Giudice delle disposizioni che regolano la normativa relativa al settore telecomunicazioni che doveva essere applicata nel caso di specie; in particolare ha sottolineato come il tentativo obbligatorio di



conciliazione (previsto all'art.1, comma 11, della L.n.249 del 1997 e dal Regolamento di procedura allegato A alla Delibera 173/2007 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) doveva intendersi imposto ai fini della "procedibilità" della domanda giudiziale non per la sua "proponibilità", sicché il Giudice non avrebbe dovuto rapportarsi alle controversie agrarie ma, ove ritenuto l'oggetto del tentativo di conciliazione esperito d'innanzi al Co.Re.Com. solo parzialmente coincidente con la domanda giudiziale, avrebbe dovuto sospendere il processo ed assegnare un termine alle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione; ciò, oltretutto, in presenza di una specifica domanda in tal senso ritualmente riproposta dal COLLEGIO all'udienza di prima comparizione e successivamente reiterata sia in udienza che nelle conclusioni precisate, e pertanto non tardiva, come invece erroneamente rilevato in sentenza. Pertanto, una volta esperito il tentativo di conciliazione e nell'ipotesi di conclusione negativa dello stesso, andava accertato quanto riproposto in appello, ossia il grave e ingiustificato inadempimento della [REDACTED] e la sua conseguente responsabilità nella causazione di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal COLLEGIO, con condanna della convenuta-appellata al risarcimento relativo, e con conseguente non addebitabilità delle spese di lite, liquidate dal primo Giudice anche in un importo incongruo rispetto al corretto comportamento tenuto in giudizio da parte attrice.

La Società appellata [REDACTED] ha, per contro, evidenziato che il mancato tentativo di conciliazione era condizione di "proponibilità", e quindi non sanabile, con la conseguenza che correttamente il primo Giudice aveva respinto la domanda attorea di sospensione del procedimento finalizzata alla reiterazione del tentativo di conciliazione avanti il Co.Re.Com. Inoltre, la richiesta di merito del COLLEGIO di dichiarazione dell'inadempimento di [REDACTED] e di condanna della stessa al risarcimento degli asseriti danni doveva, sempre secondo l'appellata, ritenersi inammissibile per carenza di interesse



dell'appellante, ex art.100 c.p.c., a riproporre in sede di gravame fatti e domande di merito del primo grado di giudizio sulle quali non vi era stata alcuna pronuncia da parte del primo Giudice, essendosi questi limitato ad affrontare esclusivamente la questione pregiudiziale di rito; in tal modo l'appellante aveva ampliato l'impugnazione con domande di merito non affrontate dal decidente rimanendo così compromesso il diritto al doppio grado del giudizio e lo svolgimento di censure ex art.342 c.p.c. all'operato del primo Giudice, stante, appunto, l'assenza di un pronunciamento di questi.

Nell merito, l'appellata ha ribadito che, comunque, non vi era stato il totale isolamento lamentato da controparte; che non vi era prova dell'inadempimento di [REDACTED] e tantomeno del nesso di causalità tra il presunto inadempimento e gli asseriti danni lamentati da controparte, peraltro neppure provati nella effettiva sussistenza e quantificazione; che la clausola limitativa di responsabilità n.17 delle condizioni generali di contratto, sottoscritta anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., comportava l'esclusione del ristoro di eventuali danni da lucro cessante ed indiretti, tra cui in particolare anche quello all'immagine e alla perdita di *chances* commerciali; che -in subordine- avrebbe potuto al massimo essere liquidato all'attore un importo pari ad un decimo (Euro 139,20) del canone annuo (di Euro 1.392,10); che controparte non poteva ottenere la ripetizione degli importi pagati come da fatture emesse da [REDACTED] e FASTWEB, in assenza di alcuna dimostrazione dei pagamenti effettuati a quest'ultima.

Quanto alla prima censura del COLLEGIO, deve ritenersi la fondatezza dell'appello, stante l'avvenuto superamento, sulla base della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, della dibattuta questione relativa all'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio previsto in materia di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti. Già con riferimento al regime introdotto dalla delibera 182/02/CONS dall'AGCom la Corte di



legittimità aveva in più occasioni affermato che il tentativo di conciliazione previsto dall'art.1, 11° comma, L.n.249/1997 "deve intendersi prescritto per la procedibilità -e non per la proponibilità, ammissibilità o ricevibilità- dell'azione promossa in sede giurisdizionale, sicché, in difetto, il giudice di primo grado o di appello, dichiarata la temporanea improcedibilità dell'azione, deve sospendere il processo ed assegnare, ove necessario, alle parti, il termine per l'esperimento dello stesso, restando salvi, al momento della prosecuzione del processo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale irritualmente proposta" (Cass.n.24711/2015, Cass.n.14103/2011). L'orientamento è, a maggior ragione, ribadito, alla stregua della esplicita indicazione in tal senso contenuta nell'art.3, 1° comma, del Regolamento approvato con delibera AGCom n.173/2007 (Cass.n.25611/2016). A dirimere ogni dubbio sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n.8241/2020, hanno definitivamente statuito che "In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda; ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all'esito di esso, non potendosi definire, come nell'ipotesi dell'improponibilità, con una pronuncia in rito". Pertanto, nel caso in cui l'utente esperisca l'azione giudiziale senza aver preventivamente esperito il tentativo di conciliazione dettato dalla legge come obbligatorio, il Giudice è chiamato a dichiarare l'improcedibilità della domanda e ad assegnare alle parti un termine per l'effettuazione della procedura illegittimamente pretermessa che, se regolarmente espletata, permette la regolare prosecuzione del



processo. Soltanto nei casi specificamente ed incontrovertibilmente previsti dall'ordinamento il giudice può emettere una pronuncia di mero rito, con cui, rilevata l'improponibilità della domanda, deliberi sulle spese, omettendo ogni valutazione sul merito.

È evidente dunque l'errore del primo Giudice nell'aver emesso una pronuncia di mero rito a fronte di un problema di improcedibilità che egli stesso era tenuto a risolvere per giungere ad una decisione sul merito. Oltretutto il primo Giudice era stato nella specie sollecitato da parte attrice, il cui procuratore, sin dalla prima udienza (si veda verbale udienza 13.9.2017), e quindi tempestivamente, a fronte dell'eccezione di controparte di "improcedibilità" della domanda, aveva chiesto il rinvio della causa perché potesse essere esperito il tentativo di conciliazione ove si fossero condivise le obiezioni svolte dalla [REDACTED] nella comparsa di costituzione; obiezioni relative al fatto che il COLLEGIO avrebbe dovuto attendere la cessazione del disservizio lamentato e la determinazione precisa e definitiva dell'ammontare del danno prima di attivare il tentativo di conciliazione e non darvi in corso quando il danno era "in itinere" portandolo così a chiedere in sede giudiziale un importo superiore della metà di quello chiesto innanzi al Co.Re.Com.

In ogni caso, indipendentemente dalla tempestività (nella specie erroneamente ritenuta dal primo Giudice insussistente) o meno della richiesta di rinvio del giudizio per l'esperibilità del tentativo di conciliazione, il Giudice avrebbe dovuto, per quanto sopra evidenziato, disporre d'ufficio il rinvio per consentire l'esperimento della procedura di conciliazione, trattandosi appunto di una ipotesi di improcedibilità.

In più va osservato che è improprio il paragone effettuato dal primo Giudice con le controversie in materia agraria, non solo perché, come sostiene correttamente l'appellante, in tema di telecomunicazioni sussiste una disciplina specifica, ma perché, in realtà, neppure



poteva determinare l'improcedibilità la rilevata mancanza di coincidenza tra le domande formulate in sede di tentativo di conciliazione e quelle formulate in via giudiziale. Infatti, dalla documentazione riguardante la procedura svoltasi dinnanzi al Co.Re.Com. (docc.nn.7,8,9), risulta che la domanda del COLLEGIO richiedente descriveva, seppure in estrema sintesi, gli stessi fatti di cui si è poi lamentato in giudizio, ossia gli indicati disfunzionamenti che comportavano l'isolamento e l'inefficienza dei servizi incidenti sul regolare svolgimento della propria attività nel cui ambito si trattavano rapporti con molte personalità e autorità; richiamava i numerosi solleciti e reclami scritti, nonché la allegata lettera di messa in mora con richiesta risarcitoria ricevuta da ■■■ il 27.2.2013; in ragione di tali fatti richiedeva, oltre al ripristino delle linee telefoniche, anche il risarcimento dei danni cagionati al COLLEGIO, in quella sede e in quel momento (21.3.2013) quantificati in Euro 50.000,00. E' dunque evidente che con la domanda e la richiesta così avanzate veniva denunciato il comportamento inadempiente della ■■■ e la si riteneva responsabile dei danni in generale subiti dal COLLEGIO in conseguenza di tale comportamento. La quantificazione dei danni era ovviamente rapportata al momento della attivata procedura di conciliazione, senza che essi venissero circoscritti con preclusione di quelli che si sarebbero eventualmente continuati a produrre in seguito.

La Suprema Corte, intervenendo in svariate materie (*ex multis* Cass.834/2019, n.9453/2013, n.9266/2010, n.14961/2006, n.26079/2005, n.16819/2003), ha affermato un principio generale, da ritenersi consolidato, secondo il quale è lecito e possibile chiedere, anche in corso di causa -e addirittura in appello-, un risarcimento superiore rispetto a quello inizialmente quantificato e preteso a condizione che l'ulteriore somma non trovi ragione in fatti diversi da quelli inizialmente contestati alla controparte, ma costituisca una semplice "correzione" rispetto alla pretesa iniziale. Non deve infatti



ritenersi domanda nuova, non introducibile a causa ormai avviata, quella con cui il richiedente si limiti, fermi restando i fatti costitutivi della domanda, ad una modifica della pretesa per renderla semplicemente più aderente alle proprie ragioni e -in particolare proprio in ambito risarcitorio- più attualizzata. In tale situazione, infatti, non si amplia il campo di valutazione del giudice a nuovi fatti non contestati prima, ed è sufficiente -rimanendo i termini della controversia gli stessi- che la difesa della controparte non sia impedita in relazione alla richiesta correttiva introdotta al fine di attualizzare la già svolta domanda iniziale quale conseguenza successiva dei fatti precedentemente già posti in discussione.

Se ciò vale in ambito giudiziale -e addirittura tra giudizio di primo grado e appello- a maggior ragione vale nel rapporto tra procedura di conciliazione e successivo procedimento giudiziale.

Quanto osservato comporta che non si rende necessaria la sospensione del presente giudizio d'appello per l'esperimento di un ulteriore tentativo di conciliazione, essendo quello già esperito sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità. Nel caso di specie, infatti, il procedimento di conciliazione, imposto a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, è stato attivato e deve considerarsi compiuto prima dell'instaurazione del giudizio, con conseguenziale superamento, dunque, sotto ogni aspetto, del problema della procedibilità.

Nei suddetti termini, pertanto, il motivo d'appello, laddove denuncia che il primo Giudice avrebbe semmai dovuto sospendere il giudizio in presenza di una condizione di procedibilità" va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Sgombrato il dubbio sulla suddetta preclusione, quanto all'ulteriore eccezione, pure di portata preliminare, sollevata dall'appellata con riferimento agli artt.100 e 342 c.p.c., va precisato, rispetto a quanto già sopra in proposito riportato, che essa si è in particolare riferita all'inammissibilità della domanda dell'appellante di



condanna della [REDACTED] al risarcimento dei danni rivendicati e alla rifusione di Euro 3.780,00 oltre interessi e rivalutazione, posto che l'appellante aveva riproposto fatti e conclusioni relativi al merito su cui il Giudice non aveva pronunciato, essendosi limitato ad affrontare la questione pregiudiziale di rito.

L'eccezione è infondata.

La riproposizione in appello di domande ed eccezioni già avanzate nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite nella decisione assunta, o comunque non oggetto di esame e di decisione da parte del Giudice, è consentita, tanto che la mancata riproposizione (secondo il dettato dell'art.346 c.p.c.) ne comporta decadenza, con formazione di giudicato implicito sul punto, salvo che il Giudice sia tenuto al rilievo d'ufficio. La riproposizione può avvenire in qualsiasi forma, purché sia a evidente ed inequivoca la volontà della parte di sottoporre la questione alla decisione del Giudice di appello (Cass. SS.UU. n.7940/2019 e, *ex multis*, Cass.n.12345/2003).

Sulle questioni di merito, le contestazioni della [REDACTED] in ordine ai comportamenti inadempienti ad essa attribuiti da controparte non valgono a destituire di fondamento la versione dei fatti del COLLEGIO, per vero in parte ammessi dalla stessa [REDACTED] che evidenziano un inadempimento grave da parte di quest'ultima rispetto agli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, formalizzati nel luglio 2012 (doc.n.1 fascicolo primo grado COLLEGIO).

I documenti prodotti dal COLLEGIO nel giudizio di primo grado comprovano le ripetute segnalazioni dei guasti e i reclami, già all'inizio dell'erogazione del servizio prevista per l'ottobre 2012, incidenti sul servizio *internet* e sulla linea principale indicata sulla sua carta intestata e sui mezzi di comunicazione al pubblico, la presa in carico della relativa gestione da parte di [REDACTED] con dichiarazione di "guasto in lavorazione", le diffide con richiesta di risarcimento danni reiterate poi con l'istanza al Co.Re.Com. (maggio 2013) ed ancora successivamente (docc. da 4 a 13 fascicolo primo



grado COLLEGIO). Tali elementi documentali attestano la persistenza del guasto e di disservizi da poco dopo il preventivato inizio del servizio sino a quasi tutto il 2013.

Non vi sono specifiche contestazioni da parte di [REDACTED] idonee a confutare tale documentata vicenda, nonché a giustificare la ritardata portabilità della linea telefonica da Fastweb, circostanza che pure trova riscontro documentale nelle fatture emesse da Fastweb. Quanto evidenziato consente di ritenere raggiunta la prova di un inadempimento di [REDACTED] rilevante nel contesto del rapporto contrattuale tra le parti, comportante il diritto del COLLEGIO al risarcimento dei danni provocati.

A proposito dei danni, con riferimento a quelli configurati dall'attore-appellante come perdita di *chances* e danno all'immagine e alla reputazione, va osservato che, oltre a non esserne stata sufficientemente dimostrata la sussistenza in concreto, la effettiva entità e il nesso di causalità con l'inadempimento, ha valenza assorbente, come rimarcato da [REDACTED] sia nella comparsa di costituzione in primo grado che nelle difese svolte in appello, il fatto che le parti abbiano concordato, con la clausola n.17 del contratto, sottoscritta anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., una limitazione di responsabilità a favore di [REDACTED]. La clausola prevede e comporta l'esclusione del ristoro a favore del Cliente di eventuali danni da lucro cessante ed indiretti, tra cui in particolare anche quello relativo alla perdita di *chances* commerciali, all'immagine e reputazione. Non essendovi ragioni per ritenere la nullità di tale previsione, oggetto di libera contrattazione tra le parti, può essere risarcito alla Cliente solo il danno emergente, nella specie rappresentato dagli esborsi sostenuti quale corrispettivo versato dal COLLEGIO a [REDACTED] per un servizio decisamente inefficiente rispetto alle previsioni contrattuali e alle legittime aspettative. Tale esborso ammonta complessivamente ad Euro 1.980,00, come dimostrato dalle fatture emesse da [REDACTED] (doc.n.14), somma il cui pagamento non è stato



ritenuta la procedibilità della domanda del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED],
in parziale accoglimento dell'appello dal medesimo proposto ed in
conseguenziale riforma della sentenza appellata,
accertato l'inadempimento contrattuale della [REDACTED] [REDACTED] S.p.A.,
condanna quest'ultima al pagamento, a favore del primo, della somma
risarcitoria di Euro 1.980,00, oltre interessi al tasso legale dalla
data dei singoli esborsi al saldo;
condanna la [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. a rifondere al [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] le spese dei due gradi di giudizio, che si
liquidano, quanto al primo grado, in complessivi Euro 2.300,00, di
cui Euro 600,00 per la fase di studio, Euro 600,00 per la fase
introduttiva, Euro 1.100,00 per la fase decisoria, e, quanto al
presente grado, in complessivi Euro 2.900,00, di cui Euro 700,00 per
la fase di studio, Euro 700,00 per la fase introduttiva, Euro
1.500,00 per la fase decisoria, il tutto oltre rimborso dei
versamenti a titolo di contributo unificato dei due gradi, al
rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ex art.2
comma 2 stesso D.M., all'IVA e CPA dovuti secondo legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.11.2020.
Il Presidente estensore dott.Irene Formaggia

